



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 181 del 13/11/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 settembre 2009, n. 494

L.R. n. 11/01 - Proroga parere di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Centro polivalente turistico commerciale e del tempo libero in loc. Masseria Argentoni - Comune di Erchie (Br) - Prop. Fintec S.r.l.

L'anno 2009 addì 30 del mese di Settembre in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,
IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- Con nota acquisita al prot. n. 9065 del 28.07.2009 l'Amministratore Unico della Fintec S.r.l. con sede legale in Via Torre S. Susanna, 67 - Erchie (Br) - richiedeva e sollecitava il rilascio della proroga del parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per le motivazioni e con le prescrizioni espresse con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 359 del 05.09.2005 relativamente al progetto di realizzazione del centro polivalente turistico commerciale e del tempo libero in loc. Masseria Argentoni, nel Comune di Erchie (Br), proposto dalla omonima società.

Nella stessa nota veniva precisato che già con istanza del 18.08.2008 era stata richiesta all'Assessorato scrivente la predetta proroga e, a conferma di quanto dichiarato, si allegava copia della documentazione a suo tempo inviata a mezzo RR n. 13503080734-3, pervenuta all'Ufficio Posta della Regione Puglia in data 19.08.2008;

VERIFICATO CHE:

? La predetta documentazione anche se non pervenuta all'Assessorato scrivente risulta tuttavia giunta all'Ufficio Posta della Regione Puglia, così come rilevabile dal timbro del predetto Ufficio, in data 19.08.2008;

? che è possibile prorogare il parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A espresso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 359 del 05.09.2005, notificata al proponente, così come rilevabile dagli atti, in data 05.10.2005;

? che, nel caso di specie, la proroga per gli ulteriori 3 anni di efficacia del predetto parere, come previsti dell'art. 15, comma 4, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., decorrono a far data dal 06.10.2008;

? Alla predetta documentazione si allegava Perizia Asseverata del tecnico progettista dell'opera in oggetto, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dalla quale si evinceva che:

“...dalla data del 5.9.2004 non vi è stata alcuna variazione della normativa di tutela paesaggistica introdotta da P.U.T.T. approvato dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, per

la realizzazione di quanto specificato in oggetto;

- Non vi sono state modifiche alle reti infrastrutturali limitrofe;
- Nulla è variato nel quadro geomorfologico e naturalistico della zona;
- Nulla è variato nelle unità ecosistemiche presenti nel sito e nell'uso del suolo;
- Non vi sono variazioni nella identificazione e stima degli impianti previsti,
- In generale non vi è alcuna variazione del contesto ambientale nel quale è inserito il progetto...;

ATTESTA INOLTRE la conformità dei luoghi interessati alla realizzazione dell'opera su lotto di terreno agricolo esteso complessivamente circa ha 35,00 e distinto in catasto terreni al foglio 34 p.lle 66 - 180, 63, 170, 67, 77, 114, 16, 45, 112, 14, 110, 13, 16, 147, 248, 85, 255, 184, 190, così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale in data 28.09.2004 e successive integrazioni in data 23.11.2004...”;

• Tutto ciò premesso e tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dal progetto di cui sopra così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con Determina Dirigenziale n. 359 del 05.09.2005, a decorrere dal 06.10.2008;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Richiamato l'art. 15, comma 4 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

• di prorogare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e a far data dal 06.10.2008, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con le prescrizioni espresse con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 359 del 05.09.2005 relativamente al progetto di realizzazione del centro polivalente turistico commerciale e del tempo libero in loc. Masseria Argentonì, nel Comune di Erchie (Br), proposto dalla Fintec S.r.l. con sede legale in Via Torre S. Susanna, 67 - Erchie (Br) -;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli
